

Accordo quadro ex articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
per i
Servizi di produzione di contenuti video per i progetti della Fondazione Sistema Toscana
CIG: B820A9C94E

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **“Committente”** o **“FST”**;

e

L'Insonnia di Cencetti Luciano, Impresa individuale con sede legale a Le Sieci, frazione di Pontassieve (FI), in via Arrigo Boito n. 10, codice fiscale CNCLCN60E01H286H, partita IVA n° 04727690481, nella persona dello stesso signor Luciano Cencetti, di seguito denominata anche soltanto **“Affidatario”**, **“Esecutore”** o, ancora, **“Operatore economico”**;

congiuntamente indicati anche solo come **“Parti”**;

Convergono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il Responsabile dell'Area Contenuti e Redazione web di FST, Davide De Crescenzo (recapito e-mail: d.decrecenzo@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **“Codice”**) - e quello di Direttore dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto **“DEC”**).
2. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto i servizi fotografici, di regia, di riprese audio/video e montaggio per la creazione di contenuti audiovisivi da impiegarsi per il perseguimento dei fini istituzionali e la realizzazione dell'attività progettuale della Fondazione Sistema Toscana. L'Accordo quadro disciplina le modalità di affidamento degli incarichi (altrimenti denominati anche **“Ordini”**) che la Committente conferisce all'Esecutore per la realizzazione e la consegna dei prodotti audiovisivi.
2. Gli Ordini riportano la descrizione dei servizi realizzati per la Committente con il relativo dettaglio dei luoghi e delle date delle riprese e fissano il relativo corrispettivo dovuto da quest'ultima all'Affidatario.
3. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c..

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidatario deve effettivamente svolgere sono richieste dalla Committente, tramite messaggio di posta elettronica che il DEC o altro personale della Committente, su delega del DEC, trasmette al seguente indirizzo dell'Affidatario: linsonnia@yahoo.it. Ciascuno di questi messaggi (Richiesta di servizio) contiene la descrizione delle prestazioni che devono essere eseguite, il luogo e il tempo in cui devono essere eseguite, il corrispettivo per la loro esecuzione e i codici identificativi del presente accordo quadro (CIG dell'accordo quadro: B820A9C94E) e del Progetto nel quale le prestazioni sono inquadrate. Per comunicare l'accettazione di ciascuna Richiesta di servizio, l'Affidatario può limitarsi a rispondere per iscritto, senza osservare particolari formalità, al messaggio ricevuto, proveniente dal DEC (o dal personale della Committente dal DEC delegato), con ciò confermando la propria adesione ai termini espressi nella Richiesta medesima.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni descritte nella Richiesta di servizio, l'Affidatario deve attenersi alle indicazioni ricevute dal DEC o dal personale delegato dal DEC. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità (cfr. *infra* articolo 7 commi 1 e seguenti). Il DEC e il personale da questo delegato verificano e certificano la regolare esecuzione dei servizi assegnati all'Affidatario.
3. Completata l'esecuzione delle prestazioni descritte nella Richiesta di servizio, l'Affidatario comunica al DEC (o al personale delegato dal DEC) l'ammontare delle somme a lui dovute a titolo di rimborso, da aggiungersi

al corrispettivo. Il rimborso è dovuto nella misura e nei casi descritti *infra* nell'articolo 4 della presente scrittura.

4. Con cadenza mensile, il personale dell'Ufficio Acquisti e Gare della Committente, coadiuvato dal DEC o dal personale da quest'ultimo delegato, raccoglie in un unico documento (Ordine) tutte le Richieste di servizio trasmesse e accettate dall'Affidatario nei trenta giorni precedenti (che convenzionalmente, ai fini dell'esecuzione del presente accordo quadro, vanno dal giorno 26 di un dato mese al giorno 25 del mese seguente). Anche l'Ordine è trasmesso all'Affidatario per posta elettronica al seguente indirizzo: linsonnia@yahoo.it. L'Ordine deve essere sottoscritto da entrambe le Parti ed è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intende discendente dal presente Accordo quadro ed è soggetto alle clausole indicate nel presente documento.

4. Ciascun Ordine, in particolare, deve indicare:

- a) La denominazione, l'oggetto e il numero progressivo che lo identifica;
- b) La descrizione articolata delle prestazioni assegnate;
- c) Il CIG dell'Accordo quadro;
- d) Il CIG del contratto per l'appalto di servizi (*id est*, il CIG dell'Ordine);
- e) Il Codice commessa e la denominazione del Progetto/dei Progetti nel quale/nei quali rientrano le attività;
- f) Il Corrispettivo per l'Affidatario.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro, tariffe e rimborsi spese

1. L'importo massimo spendibile dalla Committente in esecuzione del presente Accordo quadro è pari a € **130.000,00 (euro cento trentamila/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Affidatario il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.

2. Il corrispettivo di ciascun Incarico è computato a misura, applicandosi per ciascun servizio/materiale audiovisivo il prezzo unitario indicato sul listino (cfr. comma 3 seguente) pattuito con lo stesso Affidatario, moltiplicato per il numero dei servizi richiesti. Qualora il servizio richiesto dalla Committente non sia presente nel listino descritto nel seguente comma 3 del presente articolo, il prezzo unitario di tale servizio sarà, di volta in volta, concordato tra l'Affidatario e la Committente. La Committente si riserva altresì di pattuire con l'Affidatario un diverso corrispettivo "a corpo", anche per le prestazioni descritte nel sopra citato listino, in ragione della particolare complessità o semplicità nell'esecuzione delle prestazioni richieste e/o in ragione, ancora, delle risorse finanziarie di cui la Committente disponga per l'esecuzione del Progetto al quale i servizi si riferiscano. Infine, la Committente si riserva di discostarsi dal listino prestazionale descritto nel comma seguente di questo articolo quando i servizi di produzione video e i format per i quali i servizi sono richiesti siano caratterizzati da particolare complessità organizzativa e logistica e la loro esecuzione comporti l'utilizzo di una strumentazione aggiuntiva rispetto a quella in dotazione all'Affidatario e richieda altresì l'intervento di una *troupe* di operatori che affianchi l'Affidatario medesimo.

3. Nell'esecuzione del presente Accordo quadro, quale corrispettivo delle prestazioni richieste sono applicati i seguenti prezzi unitari:

- Servizio di realizzazione di riprese video + consegna "pacchetto girato/immagini/interviste" (mezza giornata), € 150,00 oltre IVA;
- Servizio di realizzazione di riprese video + consegna "pacchetto girato/immagini/interviste" (giornata intera, della durata di tredici ore al massimo, compreso il tempo impiegato per gli spostamenti/trasferta), € 250,00 oltre IVA;
- Servizio di realizzazione di riprese video + consegna "pacchetto girato/immagini/interviste" + servizio video o (in alternativa) *reel* (mezza giornata), € 170,00 oltre IVA;
- Servizio di realizzazione di riprese video + consegna "pacchetto girato/immagini/interviste" + servizio video + *reel* (mezza giornata), € 200,00 oltre IVA;
- Servizio di realizzazione di riprese video e montaggio + consegna "pacchetto girato/immagini/interviste" + servizio video o (in alternativa) *reel* (giornata intera, della durata di tredici ore al massimo, compreso il tempo impiegato per gli spostamenti/trasferta), € 270,00 oltre IVA;

- Servizio di realizzazione di riprese video e montaggio + consegna “pacchetto girato/immagini/interviste” + servizio video + *reel* (giornata intera, della durata di tredici ore al massimo, compreso il tempo impiegato per gli spostamenti/trasferta), € 300,00 oltre IVA;
- Servizio fotografico, € 150,00 oltre IVA.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, all'Affidatario è riconosciuto, in aggiunta al corrispettivo computato nella misura e con le modalità sopra descritte, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi medesimi. I rimborsi delle spese, debitamente rendicontate dall'Esecutore, sono dovuti a quest'ultimo dalla Committente nei soli casi di seguito descritti:

- Spese di vitto, nella misura massima di € 25,00 (euro venticinque/00) per ciascun pasto e soltanto se la durata del servizio, compreso il tempo impiegato per raggiungere il luogo delle riprese, oltrepassa le 3 (tre) ore;
- Spese di trasferta per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto, solo previa presentazione del titolo di viaggio che attesti l'identità di chi ha utilizzato il mezzo di trasporto (e-ticket del treno o titolo di viaggio idoneo ad assolvere la medesima funzione);
- Spese di trasferta per l'utilizzo di auto propria, computate, nella misura riconosciuta dall'apposito Regolamento adottato dalla Committente, moltiplicando € 0,35 (trentacinque centesimi di euro) per il numero dei chilometri percorsi;
- Pedaggi autostradali, alla sola presentazione del titolo e nella misura in esso indicata.

5. Il rimborso delle spese di viaggio e di vitto sono dovute, comunque, nei soli casi in cui i servizi siano eseguiti fuori dal Comune dove ha sede legale/domicilio fiscale l'Esecutore e previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello dichiarativo (Allegato A - Rimborsi).

6. Nelle ipotesi in cui l'esecuzione dei servizi si protragga per più di un giorno fuori dal Comune dove ha sede legale/domicilio fiscale l'Esecutore, la Committente può assicurare a quest'ultimo una sistemazione alloggiativa tramite la propria Agenzia di viaggi di riferimento.

7. A sua discrezione e dandone notizia con adeguato anticipo, la Committente può riservare a sé l'organizzazione logistica della trasferta dell'Affidatario e assolvere direttamente al pagamento delle spese per il vitto, l'alloggio e il trasporto, esonerando l'Affidatario dalla necessità di sostenere egli stesso tali spese e dall'onere poi di doverle rendicontare alla Committente.

8. Per l'esecuzione degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 – Revisione prezzi

1. A partire dal tredicesimo mese di esecuzione del Contratto, l'Affidatario può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 – Durata, sospensione, opzione di proroga e valore dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro conserva la propria efficacia per la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua stipula (o dalla data in cui sia avviata l'esecuzione dei servizi qualora quest'ultima avesse preceduto la sottoscrizione dell'Accordo quadro medesimo).

Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale sopra indicato, all'esaurirsi dell'ammontare dell'Accordo quadro medesimo, precisato *supra* all'articolo 4. Diversamente ancora, infine, per unilaterale volontà della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice (cfr. *infra*, comma 6 del presente articolo).

2. Gli Incarichi discendenti dal presente Accordo quadro e stipulati durante la sua vigenza conserveranno la propria efficacia per un periodo massimo di 6 (sei) mesi computati dal termine finale dell'Accordo quadro medesimo.

3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
5. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
6. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione di ogni singolo Incarico discendente dal presente Accordo quadro, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione dell'Incarico sospeso.
7. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
8. Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA.

Art. 7 – Penali e risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidatario che abbia determinato:
 - un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali indicati nel singolo Incarico, o ai termini diversamente concordati tra le Parti o, ancora, indicati dal DEC e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);
 - l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o Incarico da questo discendente (parziale inadempimento);
 - una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro.
2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.
3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare:
 - una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento siano relativi al solo Incarico discendente dall'Accordo quadro e non anche all'Accordo quadro stesso, l'importo della penale è computato, in una misura compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille), sulla base del valore del solo Incarico per il quale si siano verificati il ritardo e/o il parziale inadempimento;
 - una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidatario.
4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il ritardo e il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto correttamente adempiere.

L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidatario sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Affidatario, anche per una pluralità di Incarichi diversi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto.

8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.

9. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 9 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidatario e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: d.decrescenzo@fst.it, e.martignetti@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- La fattura deve essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- I termini temporali per l'emissione delle fatture e i relativi importi sono precisati nei singoli Ordini assegnati all'Affidataria;
- Le fatture emesse dall'Affidataria dovranno riportare nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:
Servizi di produzione di contenuti video per i progetti della Fondazione Sistema Toscana
Denominazione e numero dell'ordine: ...*
CIG AQ: B820A9C94E
CIG Ordine: ...*
Codice commessa: ...*
(* Dato indicato nel singolo Ordine)
- Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e, comunque, dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 10 – Copyright

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera di Giunta regionale n° 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente AQ comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.3.
2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Esecutore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito del/dei contratti d'opera scaturiti dal presente Accordo quadro.
4. Il materiale prodotto nel corso e per l'esecuzione dei singoli contratti d'appalto è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà di FST.
5. FST riserva all'Esecutore la valorizzazione del ruolo svolto sui *credits* delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST.

Art. 11 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidatario che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Affidatario, in apposita dichiarazione, ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente accordo quadro stipulato con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. all’Accordo quadro è: **B820A9C94E**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l’imposta di bollo.
2. L’IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 17 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Per **L’Insonnia di Cencetti Luciano, Impresa individuale**
Il titolare

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo